

Lettera e – PTCP

Criteria per una omogenea elaborazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)

SOMMARIO

1 - PREMESSA E FINALITÀ.....	3
2 - CONTENUTI DEL PTCP.....	4
3 - ELABORATI DEL PTCP	17
4 - PROCEDURE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTCP.	20
5 - PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEI PAT: PROCEDURA ORDINARIA, CONCERTATA E IN VARIANTE AL PTRC E AL PTCP.....	24
6 - RAPPORTI TRA IL PTCP CON I PIANI DI SETTORE E CON I PIANI REGIONALI.	29

Criteri per una omogenea elaborazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

1 - Premessa e finalità

La legge regionale “norme per il governo del territorio” prevede un nuovo sistema di pianificazione territoriale ed urbana. Gli aspetti relativi alla pianificazione provinciale sono rimessi ad un nuovo strumento: il piano territoriale di coordinamento provinciale (d’ora in poi PTCP) disciplinato agli articoli 22 e 23 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11.

L’art. 50, comma 1, lettera e) prevede l’emanazione di un apposito atto di indirizzo che detti criteri per una omogenea elaborazione dei PTCP.

La mancanza di omogeneità tra i piani adottati dalle amministrazioni provinciali durante la vigenza della legge regionale 61/85, ha determinato infatti difficoltà di lettura e di comparabilità tra i piani, anche in ragione della diversità di contenuti degli strumenti di pianificazione.

Pertanto, al fine di garantire criteri omogenei di elaborazione dei PTCP, è necessario che i piani: affrontino gli stessi temi con la medesima grafia e simbologia; che siano tra loro coerenti e complementari; che siano predisposti secondo i contenuti e le finalità delle nuove norme regionali sul governo del territorio, nonché nel rispetto di quanto previsto dal presente atto di indirizzo.

In tale contesto “l’Ufficio per il coordinamento delle Province” per la redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (previsto dall’art. 50, comma 6, della LR 11/04), svolgerà un ruolo centrale per il confronto disciplinare necessario allo scambio continuo di informazioni tra diversi enti e per l’individuazione di soluzioni condivise alle problematiche rilevate nel corso della pianificazione. Infatti nella legge 11/04 il rapporto tra i diversi livelli di pianificazione non è più rappresentabile solamente secondo il tradizionale sistema gerarchico a cascata, ma si basa principalmente sui principi di sussidiarietà e di cooperazione inter-istituzionale, in un contesto entro il quale le competenze proprie di ciascun ente sono esercitate per il raggiungimento di obiettivi condivisi.

La cooperazione sul progetto di piano, garantita dall’Ufficio di coordinamento suddetto, consentirà inoltre di mettere a sistema e integrare in maniera coerente le tematiche compartecipate tra Regione (PTRC) e Province (PTCP).

Il coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione può essere garantito dalla individuazione, in modo condiviso, di alcuni elementi fondamentali di carattere strutturale che costituiscano il quadro vincolante la successiva attività pianificatoria di ciascun ente. Entro tale quadro possono svilupparsi, secondo i principi di autonomia e differenziazione, i contenuti propri della pianificazione di ciascuna amministrazione.

In tale contesto il Documento Programmatico Preliminare al PTRC, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 587 del 5 marzo 2004, diviene lo strumento fondamentale per attivare il dialogo inter-istituzionale necessario alla definizione e condivisione degli obiettivi e delle strategie di sviluppo della pianificazione.

Il Documento, ad integrazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, delinea un nuovo metodo che deve accompagnare l'attività di pianificazione territoriale ed urbana e descrive il percorso della transizione verso il c.d. Terzo Veneto. L'obiettivo potrà essere raggiunto solo con la partecipazione, strutturata secondo il principio di sussidiarietà e non secondo criteri di tipo gerarchico, dei diversi attori istituzionali, così come previsto dall'art. 5 della nuova legge regionale.

Data la diversità dei contenuti e delle procedure dei PTCP previsti dalla L.R. n. 11/04 rispetto ai piani territoriali provinciali previsti dalla L.R. n. 61/85, l'art. 50 comma 6, della nuova legge regionale prescrive che i piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla Regione entro la data del 28 aprile 2004, siano restituiti alle Province affinché vengano rielaborati in conformità ai contenuti della nuova legge urbanistica e delle presenti direttive.

2 - Contenuti del PTCP

Il PTCP è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti peculiarità e potenzialità, alle sue caratteristiche geologiche geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ambientali.

Anche il PTCP, come gli altri livelli di pianificazione, deve rispettare i principi posti dall'art. 2 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

Relativamente al principio posto dalla lettera a), dell'art. 2 (in cui si prevede la necessità di perseguire la *“promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole (...) nel rispetto delle risorse naturali”*) per quanto concerne la nozione di sviluppo sostenibile, si ritiene

necessario far riferimento ai 27 principi stabiliti dalla conferenza su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, cui si rinvia, e che rappresentano le fondamenta del concetto di sviluppo sostenibile recepiti dal documento guida (Agenda 21). Tale documento associa a questi principi le modalità attuative e gli obiettivi operativi, richiamando i compiti e le responsabilità di governo dei soggetti sociali tenuti ad attuarli¹.

Fanno parte integrante di tali valutazioni anche la valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'art. 4 della legge regionale, prevista in attuazione della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. Tale valutazione, oggetto di apposito atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera a), è finalizzata a promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole e ad assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e, nell'ambito del PTCP, deve evidenziare "la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione, individuando altresì le alternative assunte nell'elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire" (art. 4, comma 3).

Sino all'approvazione del suddetto atto di indirizzo di cui all'art. 46, comma 1 lettera a), la Regione per il PTCP, e la Provincia per i PAT, valuteranno la sostenibilità ambientale delle scelte proposte, oltre che nel rispetto della direttiva 41/2001/CE e dell'atto di indirizzo di cui all'art. 50 lettera f), anche secondo i criteri previsti dai piani stessi (art. 4, comma 4).

In relazione al principio posto alla lettera d) dell'art. 2 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, che prevede l'utilizzo di *"nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente"*, si osserva che l'utilizzo di nuove risorse territoriali deve essere verificato alla luce della disponibilità di superficie agricola utilizzabile (SAU).

Inoltre il PTCP, così come il PTRC, i PAT e i PI, assumono valenza paesistica ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 11/04; con tale disposizione la legge regionale sottopone quindi a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente beni ambientali, ai sensi dell'art. 149 del Dlgs. n. 490/99 relativo alla pianificazione paesistica. Ora tale rinvio deve intendersi riferito ai contenuti del codice dei beni ambientali approvato con il Dlgs. n. 42/2004 che ha sostituito il Dlgs. 490/99 e, in fase di prima applicazione, tale valenza è riconosciuta ai piani secondo la prassi disciplinare regionale già consolidata sotto la vigenza della legge regionale 61/85.

¹ Per approfondimenti vedere il sito dell' "istituto sviluppo sostenibile italia", www.issi.it; www.minambiente.it;

Di seguito vengono riportati i contenuti del PTCP previsti dall'art. 22 della L.R. n. 11/2004, accompagnati, ove opportuno, da alcune specificazioni.

Il PTCP:

a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale.

In ragione di tale previsione, il PTCP deve elaborare il quadro conoscitivo del proprio territorio ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 11/04. Il quadro conoscitivo costituisce il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dal PTCP stesso.

Al fine di costituire un sistema di dati ed informazioni compatibili e coerenti, i dati del quadro conoscitivo provinciale devono essere acquisiti secondo le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e lett. f). I dati possono essere assunti dalle strutture regionali preposte al coordinamento e all'integrazione delle informazioni.

La necessità di attivare il coordinamento tra Province e Regione al fine di costituire una banca dati condivisa, è espressione dei principi contenuti nella legge regionale agli articoli 2, comma 2 lettera b), agli artt. 8, 9, 10, 11 e all'art. 22.

b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele.

In relazione a tale previsione si osserva che la Regione ha individuato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97, i siti in cui si trovano gli habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione, e gli habitat di specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione per la costituzione della rete ecologica europea denominata "natura 2000".

I siti sono stati recepiti con Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000 (in G.U. n. 65 del 22 aprile 2000) e le Province, nella pianificazione e programmazione, li perimetrano e dettano le idonee misure di salvaguardia, precisando quali siano gli

interventi di trasformazione che in aree limitrofe che necessitano di valutazione di incidenza.

Le previsioni del PTCP, che possono incidere su tali siti, sono soggette alla valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/97.

La valutazione di incidenza consiste in uno studio che individua e valuta gli effetti che le previsioni del PTCP possono avere su tali siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione e tutela dei medesimi. La valutazione di incidenza deve essere predisposta secondo i contenuti indicati nell'allegato "G" al D.P.R. n. 357/97 e chiariti nella guida metodologica approvata con la D.G.R. n. 2803 del 4/10/2002 (pubblicata in BUR n. 112 del 19/11/2002).

I risultati della valutazione di incidenza dovranno trovare riscontro nella normativa del PTCP per garantire la tutela delle suddette aree.

c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale.

In ragione di tale previsione il PTCP dovrà individuare gli ambiti in condizione di fragilità ambientale e dettare le norme e le disposizioni che definiscono gli interventi compatibili, le modalità di utilizzo di tali siti. Tali disposizioni saranno recepite dalle amministrazioni comunali le quali, in sede di PRC, potranno prevedere anche meccanismi di compensazione, perequazione o crediti edilizi.

La sussistenza di una situazione di fragilità ambientale è da valutare, in modo particolare, in presenza delle seguenti condizioni²:

- zone umide, golene, ripe fluviali, superfici detritiche, dune mobili ecc.;
- aree soggette a dissesto naturale, ad esempio frane e calanchi, erosioni fluviali, eoliche, marine ecc.;

² individuazioni tratte dal glossario ambientale del Corpo Forestale dello Stato, su www.corpoforestale.it/areeprotette

- aree di degrado ambientale indotto dalle attività umane quale il degrado di aria, suolo, acque o della vegetazione, da suddividere in degrado fisico e chimico, biologico, ecologico;
- aree di degrado funzionale, quale il degrado economico, produttivo e di fruibilità;
- aree di degrado paesaggistico (quale il degrado percettivo sulle grandi estensioni), di degrado estetico delle qualità architettoniche ed ornamentali e di degrado culturale.

d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale.

I PTCP, nel definire gli obiettivi generali, le strategie di tutela e valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata, devono rispettare i Piani di programmazione e/o di settore regionali e definire gli obiettivi prioritari a livello di interesse provinciale del patrimonio agro-forestale e di agricoltura specializzata così individuato. Il PTCP devono inoltre esprimere gli indirizzi omogenei di tutela del territorio agricolo provinciale ai fini della valorizzazione delle attività agricole ed agroalimentari che su esso insistono, secondo logiche di area vasta e nel rispetto delle vocazioni agronomiche, della presenza di imprese agricole e agroalimentari dinamiche sviluppate, delle strategie di valorizzazione delle produzioni caratterizzanti i diversi contesti del territorio provinciale.

Tali obiettivi saranno esplicitati nell'elaborato grafico ricognitivo e di progetto (Tavola 3 del Sistema Ambientale) e in una conseguente normativa di tutela e valorizzazione.

e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela.

In ragione di tale previsione il PTCP riporta le fonti di inquinamento del territorio censite (acqua, aria e suolo) e le rappresenta in appositi elaborati grafici, detta apposite norme finalizzate alla prevenzione, mitigazione e difesa del territorio, detta le azioni necessarie per mitigare gli effetti derivanti dalle fonti di inquinamento.

f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrare dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;

La legge regionale fa proprie le indicazioni contenute nel D.M. dei LL.PP. 9 maggio 2001 (in G.U. n. 151 del 16 giugno 2001) attribuendo alla Provincia il compito di coordinare la gestione del rischio ambientale con la pianificazione territoriale regionale, con l'obiettivo di coordinare le scelte di pianificazione comunale con il quadro di riferimento del PTCP e del PTRC.

Laddove la pianificazione regionale non abbia ancora perimetrato le aree a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 75 della L.R. n. 11/01, e sino a quando non entrerà in vigore il relativo strumento di pianificazione regionale, la Provincia potrà provvedere, in via transitoria, a riportare nel PTCP le aree a rischio di incidente rilevante avvalendosi delle indicazioni previste dal decreto ministeriale citato.

g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;

Il PTCP riporta in un elaborato grafico i vincoli previsti dalla legislazione statale estrapolati dal quadro conoscitivo. Tali vincoli, di regola non indennizzabili a meno che non sia previsto dall'ordinamento vigente (es. vincoli per servitù militari L. n. 898/76), a titolo esemplificativo ricomprendono:

- i vincoli su beni culturali che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (ex art. 10, D.Lg.vo n. 42 del 22 gennaio 2004);
- i vincoli su beni paesaggistici (definiti alla Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
- i vincoli su siti d'importanza comunitaria e su zone di protezione speciale (D.P.R. n. 357/97)
- i vincoli di tutela idrogeologica e forestale (art. 866 cod.civ. e R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e regolamento R.D. 16 maggio 1926, n. 1126);

- i vincoli per servitù militari (L. 24 dicembre 1976, n. 898 e L. 2 maggio 1990, n. 104).

- le zone sismiche (art. 61, 62, 94, 89 DPR n. 380/01 e LR n. 27/03);

h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio

i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive

Il PTCP oltre ai vincoli di cui alla lettera g), riporta anche gli ambiti di tutela contenuti nelle previsioni della pianificazione regionale e/o comunale, e individua quelli di competenza provinciale istituiti con le modalità previste dall'art. 27 della L.R. n. 40/84.

I vincoli, qualora costituiti ai sensi di tale disposizione regionale, sono soggetti al medesimo regime giuridico previsto dalla precedente lettera g), altrimenti sono da ricondurre al regime degli altri vincoli soggetti ad indennizzo. Pertanto è opportuno che l'elaborato grafico che li rappresenta, li distingua.

Il PTCP deve individuare altresì i corridoi ecologici e la rete di connessione tra le aree protette intendendo per corridoio ecologico, una struttura continua che contribuisce a ricostruire o migliorare le possibilità di collegamento e di migrazione delle specie tra le aree nucleo, mentre per rete ecologica si intende *"una infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità.... Ricucendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una struttura originaria, ambiti la cui permanenza è condizione necessaria per il sostegno complessivo di una diffusa e diversificata qualità naturale"*³.

Il PTCP pertanto deve individuare nel territorio la rete di connessione delle varie aree collegate tramite corridoi ecologici primari e secondari (green/blu ways ecc.), dettare una apposita disciplina che tuteli e valorizzi tali luoghi, distinguendo tra: interventi

³ da Linee Guida del Ministero dell'Ambiente sulla rete ecologica nazionale, 1999

ammissibili, interventi da consigliare in quanto idonei alla tutela e interventi da vietare in quanto in contrasto con l'obiettivo di tutela.

j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi.

Il PTCP estrapola dal quadro conoscitivo e riporta in un apposito elaborato cartografico:

1. I centri storici: sono quelli riportati negli atlanti regionali⁴ e recepiti dal vigente P.T.R.C., i cui perimetri, supportati da adeguate analisi storiche, devono essere verificati.

Sulla base dei risultati emersi dalle analisi storiche e dallo stato di conservazione, il PTCP dovrà distinguere i centri storici, a seconda della loro importanza storico-architettonica, tra centri:

- di notevole importanza,
- grande interesse,
- medio interesse.

La Provincia, al fine di valorizzare e tutelare i centri storici, potrà prevedere forme di sostegno per predisporre specifici progetti, o per bandire concorsi di progettazione.

2. Le ville venete: sono quelle catalogate dall'Istituto regionale per le Ville Venete; la Provincia potrà proporre l'inserimento di nuove, previo coordinamento con l'Istituto Regionale per le Ville Venete a tal fine preposto (ai sensi della L.R. 24 agosto 1979, n. 63). Qualora non fossero riconosciuti i requisiti per classificare l'edificio quale villa veneta, lo stesso potrà essere inserito tra i complessi di pregio di cui al successivo punto 3.

3. I complessi e gli edifici di pregio architettonico: la Provincia deve individuare, tra i complessi e gli edifici di pregio architettonico (compresi quelli di edilizia rurale tipica, case padronali, ville, archeologia industriale, siti archeologici, castelli e fortezze storiche), quelli che ritiene di interesse provinciale, per i quali potrà proporre una

⁴ pubblicati a cura della Regione Veneto nel 1983, in attuazione della L.R. 31 maggio 1980, n. 80, art. 3.

normativa di recupero, valorizzazione e tutela (che prevarrà sulle norme del piano regolatore comunale) e forme di sostegno per incentivarne la valorizzazione.

4. Le pertinenze: gli edifici e i complessi storici devono essere individuati con le relative pertinenze; le pertinenze comprendono sia gli edifici destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa (art. 817 cod.civ.), sia le aree libere facenti parte del compendio monumentale. Il PTCP, individuate le pertinenze, determina le relative norme di tutela in coerenza con le misure di valorizzazione adottate per il fabbricato principale.

5. I contesti figurativi: il PTCP individua e detta norme di tutela per salvaguardare anche il contesto figurativo in cui sono inseriti gli edifici di pregio di interesse provinciale, disponendo in particolare per tali ambiti:

- la conservazione e la creazione di coni visuali, di quinte per valorizzare la visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
- direttive per la qualità architettonica delle nuove edificazioni, per la sistemazione degli spazi scoperti;
- prescrizioni per il controllo delle altezze e l'uso di materiali, per apposizione di cartelli pubblicitari o installazioni tecnologiche.

Appare evidente che tali prescrizioni saranno introdotte dal PTCP solo qualora tali beni non siano già sufficientemente valorizzati dalle misure di tutela introdotte ai sensi del DLgs n. 42/04.

k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale.

Per l'individuazione delle nuove esigenze del territorio provinciale in coerenza con il quadro conoscitivo elaborato, il PTCP predispone un elaborato grafico "schema-direttore", da allegare alla relazione, che riporti:

- gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio;

- il sistema delle infrastrutture;
- le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciali.

In funzione di tali individuazioni dovranno essere effettuate le scelte progettuali di sviluppo sostenibile, evidenziando quelle che necessitano di una pianificazione coordinata ai sensi della successiva lettera n).

Per le attrezzature e gli impianti di interesse pubblico provinciale, il PTCP definisce "l'ambito di influenza" al fine di razionalizzare la localizzazione dei servizi e limitare l'utilizzo del territorio in conformità ai principi posti dall'art. 2, comma 1, lett.d) della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, individuando i comuni interessati dall'opera che si intende realizzare, al fine di acquisire la preventiva intesa (es. ecocentro, discarica, scuole, impianti sportivi⁵, ospedale). A seconda del tipo di intervento l'"intesa", oltre che con i comuni interessati, dovrà coinvolgere anche le Province limitrofe o la Regione.

l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale.

Il PTCP riconosce i distretti produttivi costituiti ai sensi della L.R. 4 aprile 2003, n. 8 e individua gli ambiti territoriali ed i parametri necessari per il corretto insediamento territoriale dei medesimi, al fine di preconstituire gli elementi di valutazione per il parere che la Provincia è tenuta a dare ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge.

Il PTCP coordina tali parametri oltre che con i criteri e i contenuti del PTRC, con i seguenti principi finalizzati a:

- incentivare l'insediamento dell'attività di ricerca e di servizi mirati alla tipologia del distretto industriale considerato;
- prevedere norme per la valorizzazione dei medesimi incentivando interventi infrastrutturali diretti al loro potenziamento, miglioramento e risanamento;
- rispettare i principi posti per le aree produttive, di cui alla successiva lettera m);

⁵ Gli impianti sportivi che soddisfano esigenze di più comuni (piscina, palazzetto dello sport ...)

- integrare la rete dei distretti con “il sistema dell’innovazione e della creatività”⁶.

m) individua, sulla base dei criteri di cui all’articolo 24, comma 1, lettera g), gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita.

Il PTCP provvede ad individuare le zone industriali, artigianali, turistico-ricettive e delle grandi strutture di vendita distinguendo tra quelle esistenti e le nuove; per le zone esistenti di interesse provinciale, provvede a distinguere tra zone che non ammettono ulteriori ampliamenti (es. zone produttive a ridosso di zone tutelate o di zone residenziali.....) e zone che possono essere ampliate entro limiti determinati sulla base delle analisi fatte dal PTCP.

Per le nuove zone industriali, artigianali, turistico-ricettive e delle grandi strutture di vendita di interesse provinciale l’individuazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- utilizzo di nuove risorse territoriali solo qualora non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente (art.2, comma 1, lett. d);

- localizzazione “intercomunale” al fine di soddisfare le esigenze di più Comuni, limitare il “consumo del territorio” e razionalizzare i servizi. Nel rispetto dei principi di concertazione e partecipazione previsti dalla L.R. n. 11/04, la Provincia acquisisce un’“intesa” con le amministrazioni territoriali (riportando l’elenco dei comuni interessati) e prevede anche l’equa ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dalle imposte comunali sugli immobili relativi a fabbricati situati in tali zone. Qualora gli interventi programmati coinvolgano infrastrutture regionali, esistenti o programmate, è necessario acquisire l’intesa con la Regione;

- dimensionamento dell’intervento in relazione al fabbisogno dimostrato;

- localizzazione in aree dotate di adeguate infrastrutture e collegate alla rete infrastrutturale regionale esistente e programmata e in aree che siano preferibilmente contigue ad aree già destinate a zone produttive;

⁶ da documento preliminare e programmatico per le consultazioni del PTRC”, ed. 2004;

- previsione di interventi di mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie coperta) anche introducendo gli indici di riequilibrio finalizzati a minimizzare gli impatti;
- previsione della realizzazione di servizi intercomunali, con particolare riguardo alla dotazione dell'arredo urbano;
- previsione della percentuale massima di impermeabilizzazione;
- promozione di concorsi di progettazione per la progettazione delle zone produttive di interesse provinciale.

Per le grandi strutture di vendita il PTCP individua, all'interno delle rispettive aree commerciali di cui all'allegato "A" della L.R. n. 37/99, gli ambiti territoriali nei quali possono essere localizzate le grandi strutture di vendita nel rispetto dei seguenti criteri:

- coerenza con gli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato "B" della L.R. n. 37/99;
- coerenza con le risultanze del monitoraggio della rete distributiva fornite dall'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'art. 3 della L.R. n. 37/99;
- priorità agli ambiti nei quali il rapporto: "mq di superficie di vendita di grandi strutture/popolazione X 1000 abitanti", risulta inferiore alla media regionale calcolata sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre di ogni anno e riferiti alla popolazione residente in Veneto ed alle grandi superfici di vendita autorizzate in ambito regionale.

Quando la localizzazione di una nuova grande struttura di vendita ricade in un ambito che confina con il territorio di altre province, tale localizzazione dovrà essere coordinata e concertata anche con i Comuni e le Province interessate.

n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni ai sensi dell'articolo 16.

Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più Comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi (art. 16, comma 2).

La necessità del coordinamento oltre che dai comuni interessati, può essere prevista dal PTCP o dal PTRC qualora in presenza di:

- ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico culturali, ambientali e paesaggistiche (l'art. 16, comma 2);
- un PATI "tematico" o parziale (ad esempio in presenza di una vallata);
- previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di quello comunale (di grandi previsioni urbanistiche quali l'autodromo, o l'aeroporto);
- ambiti di nuove zone produttive di interesse provinciale individuate ai sensi della lettera m);

Il PTCP indica gli ambiti dei PATI e riporta anche le parti dei territori comunali interessati da PATI a valenza tematica (che di regola interessano solo parti dei territori comunali con caratteristiche omogenee).

Qualora i Comuni interessati da pianificazione intercomunale prevista dal PTCP, non abbiano attivato il procedimento relativo (ai sensi dell'art. 16), la Provincia sarà tenuta a restituirli in quanto ricorrono gli estremi di cui all'art. 14, comma 7.

Qualora la previsione del PAT intercomunale riguardi solo parte del territorio, od un singolo tematismo, il PAT potrà essere approvato introducendo le modifiche d'ufficio che riguardano l'ambito interessato dal coordinamento intercomunale (art. 14, comma 6, lett. a).

o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2, lettera g).

Non sempre i Comuni di modesta dimensione demografica sono privi di rilevanti dinamiche di trasformazione territoriale, come nel caso dei Comuni turistici o di quelli contermini ai grossi centri urbani. Il PTCP individua pertanto, tra i comuni che risultano avere una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti alla data di adozione del PTCP, quelli che possono redigere il piano di assetto del territorio in forma semplificata. I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, non ricompresi tra quelli di cui sopra, sono

tenuti a seguire la procedura ordinaria in quanto ricompresi in ambiti intercomunali (ai sensi di quanto esplicitato alla lettera n) o interessati da dinamiche urbanistiche particolarmente significative.

3 - Elaborati del PTCP

Di seguito vengono riportati gli elementi da cui è formato il PTCP (ai sensi dell'art. 22, comma 3 L.R. n. 11/04), accompagnati da alcune specificazioni. Il PTCP è formato:

1) da una relazione che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico nelle materie di competenza provinciale.

La relazione, che tratterà in modo libero le scelte e le motivazioni generali del PTCP, dovrà comunque prevedere una sezione riassuntiva dove esporre in modo sintetico la logica e gli obiettivi del PTCP.

In tale sezione sintetica verrà evidenziata la sostenibilità delle scelte progettuali e degli obiettivi di interesse pubblico realizzabili anche con la partecipazione dei privati, con le analisi contenute nel quadro conoscitivo e riporterà in quali elaborati e norme sono trattate le diverse tematiche affrontate.

2) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali.

Non tutte le indicazioni progettuali possono essere contenute in elaborati grafici, potendo alcune di queste essere sviluppate nella sezione delle norme del piano.

Le indicazioni progettuali che comunque devono essere riportate in appositi elaborati grafici sono:

- carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- carta delle fragilità;
- sistema ambientale;

- sistema insediativo - infrastrutturale;
- sistema del paesaggio.

Gli elaborati progettuali dovranno essere predisposti alla scala 1:20.000 e particolari tematismi possono essere rappresentati a scale di dettaglio.

La grafia da utilizzare nella predisposizione di tali elaborati è quella descritta nell'apposita sezione dell'atto di indirizzo di cui all'art. 50, comma 1, lettera g (le specifiche tecniche per la rappresentazione dei piani, comprensive delle tavole di progetto).

3) dalle norme tecniche che riportano direttive, prescrizioni e vincoli.

Le direttive, prescrizioni e vincoli contenute nelle norme d'attuazione orientano l'attività dei soggetti pubblici e privati negli interventi di trasformazione del territorio e per il suo uso anche in relazione alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali.

Le norme tecniche che contengono direttive rinviano, per la loro diretta attuazione, all'obbligo di adottare una variante di adeguamento da parte del piano di assetto del territorio e il PTCP prevede il termine entro il quale i Comuni dovranno adeguarsi.

Le norme tecniche che prevedono prescrizioni e vincoli, comportano l'automatica variazione dei piani di livello comunale, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

Le norme tecniche, oltre ad esplicitare il contenuto e gli obiettivi del PTCP, devono contenere:

- la disciplina transitoria (art. 3, comma 2), che regola i procedimenti non ancora conclusi alla data di adozione del PTCP;
- i limiti entro i quali il piano di assetto del territorio può modificare il PTCP, senza che tali modifiche comportino una variante allo stesso, in quanto non incidono sui contenuti sostanziali del PTCP, o perché sono proposte con carattere meramente operativo (vedi art. 23, comma 11).

4) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c).

Il quadro conoscitivo (art. 10), completo e redatto in forma di "banca dati alfa-numerica e vettoriale" secondo le specifiche tecniche predisposte dall'atto di indirizzo di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) ed f), è considerabile come l'elaborato di analisi sul quale si fondano i successivi elaborati di progetto, costituisce il fondamento del sistema degli obiettivi iniziale che può essere modificato o integrato a seguito di un aggiornamento del quadro conoscitivo, oppure a seguito di una modifica o integrazione degli obiettivi del PTCP.

Esso contiene le analisi necessarie per la progettazione del PTCP come desumibile dall'art. 22 comma 1:

- un quadro della pianificazione di livello superiore : PTRC, Piani d'Area anche adottati per le parti relative al territorio provinciale, e piani di settore regionale (es. rifiuti, ambiente...);
- individuazione dei perimetri dei siti di importanza comunitaria (SIC) corredati da specifiche schede analitiche;
- indagini geologiche-idrauliche;
- indagini agronomiche e forestali;
- indagini sui siti inquinati, distinti per tipologia;
- individuazione delle industrie a rischio di incidente rilevante;
- individuazione dei vincoli di legge;
- la carta dell'analisi ambientali e paesaggistiche, botaniche e faunistiche;
- censimento dei centri storici, ville venete ed edifici e complessi storici di interesse provinciale;

- analisi demografiche, sul traffico, sulle attrezzature esistenti e sulle infrastrutture a rete, “schema-direttore”;
- analisi dei distretti produttivi provinciali esistenti con riferimento puntuale dell’ambito;
- analisi del sistema produttivo provinciale;
- analisi del sistema insediativo strutturale, storico culturale e ambientale finalizzate alla definizione degli ambiti intercomunali omogenei;
- analisi sui comuni della provincia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che sono interessati da dinamiche urbanistiche particolarmente significative (es. comuni di cintura urbana, comuni turistici) o riconducibili ad ambiti intercomunali omogenei ai sensi di quanto previsto dall’art. 16.

4 - Procedure per la predisposizione del PTCP.

Il procedimento per la formazione del PTCP è regolato dall’art. 23 della L.R. n. 11/04 e si articola nelle seguenti fasi:

fase dell’iniziativa che si sostanzia nella predisposizione di un documento preliminare con il quale si effettua la concertazione;

fase istruttoria che consiste nell’adozione del PTCP da parte del Consiglio provinciale, nel deposito, pubblicazione, e formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni, da parte del Consiglio provinciale;

fase decisoria che comporta la trasmissione degli atti di cui ai punti precedenti in Regione per la verifica di compatibilità con il PTRC e approvazione con atto di Giunta Regionale;

fase integrativa dell’efficacia che prevede il deposito del PTCP approvato in Provincia e nei relativi comuni. Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione, il PTCP approvato acquista efficacia.

Di seguito si riportano, distintamente per ciascuna fase, alcune specificazioni.

a) Fase dell’iniziativa

Per assicurare le finalità espresse dall'art. 2, c. 2°, lettera b) e dall'art. 8., la Giunta provinciale, prima di elaborare il documento preliminare di cui all'art. 23, c. 1°, completa la predisposizione del Quadro Conoscitivo (con le modalità di cui agli atti di indirizzo previsti dall'art. 50, lettera "a" ed "f"), e lo trasmette alla Giunta Regionale.

La Giunta Regionale provvede alla validazione del quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 11, c. 2°, ovvero individua le integrazioni necessarie per il raggiungimento di un sufficiente indice di qualità al fine di validare il Quadro.

La Giunta provinciale, completata la predisposizione del quadro conoscitivo, elabora il documento preliminare che contiene gli obiettivi generali, le scelte strategiche, le indicazioni per lo sviluppo sostenibile del territorio ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. n. 11/04 e determina i tempi entro i quali si propone di concludere la concertazione.

Il documento preliminare è trasmesso per la concertazione ai seguenti soggetti: Regione Veneto, Province contermini, Comuni, Comunità Montane, enti di gestione delle aree naturali protette interessate, amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico.

La concertazione avviene invitando i soggetti coinvolti a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche del PTCP (si veda art. 5).

La partecipazione di tali soggetti deve essere realizzata avvalendosi della conferenza dei servizi. A tale conferenza tutti gli enti interessati partecipano o possono far pervenire i propri apporti collaborativi. Non è necessario convocare tutti i soggetti in un'unica conferenza dei servizi, ma possono essere convocate più conferenze dei servizi, con i soli soggetti interessati, per trattare le diverse tematiche.

Gli esiti della concertazione devono essere formalizzati ed esposti in una apposita relazione conclusiva, secondo le modalità previste dalla Provincia medesima.

La Provincia provvede ad elaborare il PTCP contemperando gli esiti della concertazione sul documento preliminare con le previsioni del P.T.R.C. e con gli atti di indirizzo regionali di cui all'art. 50.

b) Fase istruttoria

Il Consiglio provinciale adotta il PTCP, ed entro i successivi 20 giorni lo deposita presso la segreteria. Dell'avvenuto deposito è data notizia nel BUR e nell'Albo pretorio di ogni comune della provincia e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale, dando indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. E' ammessa ogni ulteriore forma di pubblicità che l'amministrazione provinciale ritenga opportuna, comprese le diffusioni in forma telematica.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di deposito del PTCP, chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei successivi trenta giorni, può presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni possono essere presentate o presso la segreteria della Provincia o presso le segreterie dei comuni dove è depositato il PTCP.

E' appena il caso di ricordare che qualora il PTCP disponga delle modifiche al regime di beni demaniali dovrà essere acquisita l'intesa con l'Ente competente.

Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni la Provincia, entro 60 giorni, trasmette alla Regione il PTCP con le controdeduzioni formulate dal consiglio provinciale (art. 23, comma 5 della L.R. n. 11/04), le specifiche tavole contenenti le modifiche conseguenti alle controdeduzioni e le relative osservazioni e rende altresì disponibile il quadro conoscitivo.

c) Fase decisoria

La Regione, entro 180 giorni dalla trasmissione del PTCP, provvede a verificare la compatibilità con il PTRC, acquisendo il parere di valutazione tecnica di cui all'art. 27 della L.R. n. 11/04 e il parere della competente commissione consiliare.

Qualora tali pareri siano positivi, la Giunta regionale approva il piano decidendo sulle osservazioni.

Qualora il PTCP risulti non compatibile con il PTRC (art. 23, comma 7), con i presenti criteri per l'omogenea elaborazione dei (art. 50, comma 1, lett. e) o con la pianificazione regionale (nell'ipotesi in cui la legislazione di settore ne preveda la prevalenza sui PTCP) la Regione restituisce il piano alla Provincia per la sua rielaborazione.

In questo caso la procedura non si arresta, in quanto l'art. 23, comma 7, prevede che la Provincia possa procedere alla rielaborazione del PTCP entro 90 giorni dalla trasmissione del piano da parte della Regione. Pertanto, se il consiglio provinciale rielabora il piano recependo le prescrizioni entro il termine previsto dalla legge, la Giunta regionale lo approva definitivamente; se invece il consiglio provinciale non recepisce le prescrizioni, la Giunta regionale può approvare il PTCP, eventualmente stralciando le parti non conformi, ovvero restituirlo definitivamente (art. 23, comma 7).

L'approvazione con stralcio delle parti non conformi, sarà evidentemente possibile solo qualora tali parti non incidono sulla attuabilità del piano provinciale, né sugli obiettivi fondamentali dello stesso; la restituzione definitiva del piano (in quanto presuppone una irregolarità radicale non sanata dal mancato esercizio del potere di rielaborazione proprio della Provincia), sarà invece un atto dovuto qualora permangano incompatibilità il cui stralcio pregiudicherebbe gli stessi criteri informativi del piano o la realizzazione delle scelte previste dal medesimo.

In tale ultimo caso, a seguito della restituzione definitiva del piano, prenderà avvio una nuova procedura di formazione dello stesso.

In relazione alla norma transitoria prevista dall'art. 48, comma 4 della L.R. n. 11/04 si osserva quanto segue.

Nelle more della formazione, adozione ed approvazione del PTCP, i Piani di assetto del territorio sono approvati dalla Giunta regionale.

Dalla data di trasmissione del PTCP alla Regione per la sua approvazione, decorre il termine, di 180 giorni, entro cui la competenza ad approvare i PAT rimane in capo alla Regione. In tal modo la legge regionale prevede un termine al potere attribuito in via transitoria alla Regione, che opera nel caso di inerzia della stessa.

Qualora, come già evidenziato, si verifichi l'ipotesi eccezionale costituita dalla restituzione definitiva del piano entro i 180 giorni (causata da un'irregolarità radicale non sanata dalla Provincia mediante la rielaborazione del piano, e che non consente l'approvazione con stralcio) prende avvio un nuovo procedimento di formazione dello stesso.

In tale ipotesi la competenza per l'approvazione dei piani di assetto del territorio resta in capo alla Regione e il termine di 180 giorni previsto dall'art. 48, comma 4 della L.R. n. 11/04, decorre dalla trasmissione del nuovo piano.

Infatti le competenze ad approvare i piani di assetto del territorio (PAT), transitano in capo alla Provincia a seguito dell'approvazione del PTCP medesimo ovvero a seguito dell'inerzia della Regione nell'approvazione del PTCP medesimo protrattasi oltre 180 giorni ai sensi dell'art. 48, comma 4 della L.R. n. 11/04 mentre, nel caso di inerzia della Provincia nella rielaborazione del piano adottato in contrasto con la pianificazione di livello superiore, prende avvio la procedura di formazione di un nuovo piano.

d) Fase integrativa dell'efficacia

Il PTCP approvato è depositato presso la segreteria della Provincia e dei Comuni interessati e viene messo a disposizione del pubblico e diviene efficace decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione. Una copia del piano medesimo, definitivamente approvato, è acquisito agli atti della Regione.

5 - Procedure per l'approvazione dei PAT: procedura ordinaria, concertata e in variante al PTRC e al PTCP.

Le Province, cui compete la verifica sulla compatibilità e coerenza dei PAT con il PTRC ed il PTCP, verificano anche il regolare svolgimento del procedimento amministrativo. I Comuni devono adeguare i propri strumenti urbanistici generali vigenti alla nuova L.R. n. 11/04 e ai relativi atti di indirizzo.

Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio, operano le preclusioni indicate all'art. 48 comma 1 che consentono alle amministrazioni comunali di introdurre varianti allo strumento urbanistico generale per la sola realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.

Il nuovo strumento urbanistico generale comunale (P.R.C.) ai sensi dell'art. 12, comma 1 si articola nel piano di assetto del territorio (PAT) per le disposizioni strutturali, e nel piano degli interventi (PI), per le disposizioni operative.

Il piano regolatore generale vigente mantiene valore ed efficacia sino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), dopo tale approvazione il PRG conserva efficacia

solo per le parti compatibili, che devono essere determinate dal PAT stesso e, acquista valore di piano degli interventi (art. 48, comma 5) per una durata non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del piano (art. 18 comma 7 della L.R. n. 11/04).

L'approvazione del PAT può avvenire con la procedura ordinaria indicata all'art. 14, o con la procedura concertata tra Comune e Provincia prevista dall'art. 15.

La **procedura ordinaria** si articola nelle seguenti fasi:

1. predisposizione di un documento preliminare elaborato dalla giunta comunale con i contenuti indicati all'art. 3, comma 5, che deve essere oggetto della concertazione. Ultimata la concertazione, obbligatoria ai sensi dell'art. 14 e che coinvolge i soggetti indicati all'art. 5, il Comune valuta le proposte acquisite e provvede conseguentemente a redigere il PAT, tenendo conto degli esiti della concertazione.

Per realizzare la concertazione l'amministrazione comunale può avvalersi dello strumento della conferenza dei servizi secondo la disciplina prevista dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/90.

Della conclusione della fase della concertazione la Giunta comunale deve dare atto con un apposito provvedimento che approva la relazione che espone le risultanze della concertazione.

2. Il PAT così predisposto è adottato dal Consiglio comunale e il relativo Quadro Conoscitivo è trasmesso alla Giunta Regionale per gli adempimenti di cui al 2° c. dell'art. 11. La Giunta, entro novanta giorni dalla trasmissione del Quadro Conoscitivo, comunica alla Provincia le risultanze della verifica sulle banche dati trasmesse dal comune, anche per consentire gli eventuali adempimenti di cui al 7° c. dell'art. 14.
3. Entro 8 giorni dall'adozione è depositato e pubblicato per 30 giorni con le modalità previste dall'art. 14, comma 2. Nei successivi 30 giorni chiunque può formulare le proprie osservazioni che sono successivamente controdedotte in consiglio comunale con apposito atto.
4. La deliberazione di adozione del PAT, le osservazioni e le relative controdeduzioni, sono trasmesse alla Provincia per l'approvazione e viene reso disponibile il quadro conoscitivo.

La Provincia, entro 120 giorni, salva la sospensione del termine per non più di 90 giorni qualora ricorrono gli estremi di cui all'art. 14, comma 5, può:

1. approvare il PAT con provvedimento di Giunta espresso o per decorrenza dei termini (mediante silenzio assenso) ai sensi dell'art. 14, comma 4.
2. approvare il PAT con modifiche d'ufficio, qualora debba essere assicurata:
 - la compatibilità al PTRC o al PTCP;
 - la coerenza delle scelte con il quadro conoscitivo;
 - la tutela delle invariante di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica (art. 14, comma 6).

La compatibilità delle scelte del PAT al PTRC e al PTCP sussiste quando tali scelte non incidono sull'attuabilità delle previsioni degli strumenti territoriali di livello superiore. La coerenza delle scelte del PAT con il quadro conoscitivo dovrà invece essere dimostrata in una sezione sintetica all'interno della relazione dove verrà evidenziata la sostenibilità delle scelte progettuali e degli obiettivi di interesse pubblico contenuti nel PAT e riporterà in quali elaborati e norme del piano è riscontrabile la coerenza delle scelte.

3. restituire al comune il PAT quando rilevi l'incompletezza del quadro conoscitivo o quando il piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all'art. 16.

Il PAT approvato diviene efficace 15 giorni dopo la pubblicazione nel BUR. La pubblicazione è disposta dalla Provincia, tranne nel caso in cui il piano venga approvato per "silenzio-assenso"; in tal caso la pubblicazione nel BUR è disposta dal Comune.

Dalla data di approvazione del PAT le parti degli strumenti urbanistici attuativi non attuati e incompatibili decadono, salvo che i lavori siano già iniziati (art. 14, comma 11).

La **procedura concertata** di approvazione del PAT (art. 15), è una procedura facoltativa, salvi i casi di PAT intercomunali per i quali è prevista come obbligatoria. Il PAT intercomunale può interessare l'intero territorio comunale, parte di questo, o affrontare singoli tematismi (art. 16, comma 1).

La procedura concertata si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Predisposizione di un documento preliminare elaborato dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 3, comma 5 che contiene una proposta di un accordo di pianificazione da sottoporre a Provincia, enti locali e altri soggetti pubblici interessati
- 2) Sottoscrizione dell'accordo di pianificazione da parte dei legali rappresentanti degli enti locali e dei soggetti pubblici interessati, che:
 - prende atto del documento preliminare;
 - contiene gli obblighi che gli enti e i soggetti interessati si assumono;
 - prevede, nel rispetto delle previsioni contenute nell'atto di indirizzo regionale di cui all'art. 50, comma 1, lett. f) della L.R. n. 11/04, le modalità di formazione del quadro conoscitivo e di redazione degli elaborati;
 - definisce il programma dei lavori, con particolare riferimento al tempo massimo per la presentazione del PAT in consiglio per la sua adozione, le forme e modalità con le quali dare adeguata pubblicità all'accordo sottoscritto e individua gli enti che saranno invitati alla conferenza dei servizi convocata per esprimersi sulle osservazioni;
 - precisa il termine entro il quale deve essere convocata tale conferenza di servizi;
 - individua in quali casi l'accoglimento delle osservazioni (poiché incidono in modo significativo sul dimensionamento del piano, o sui principi fondamentali del progetto) necessita di una nuova pubblicazione del PAT per le parti modificate;
 - determina il termine entro il quale la giunta provinciale deve ratificare l'approvazione del PAT dopo aver espresso il consenso in sede di conferenza dei servizi di cui all'art. 15, comma 6.

Sottoscritto l'accordo di pianificazione si procede alla redazione del PAT, secondo le modalità stabilite dall'accordo stesso e il Consiglio comunale lo adotta recependo congiuntamente l'accordo di pianificazione.

- 3) Il PAT adottato è depositato per 30 giorni con le modalità di cui art. 15, comma 5 e nei successivi 30 giorni possono essere presentate le osservazioni.
- 4) Le osservazioni sono controdedotte in sede di conferenza dei servizi cui sono invitati a partecipare gli enti interessati, individuati preventivamente nell'accordo di pianificazione. Qualora dal verbale della conferenza dei servizi si riscontri il consenso del comune e della provincia, il PAT è da intendersi approvato ed è trasmesso alla giunta provinciale che lo ratifica secondo i termini concordati con l'accordo di pianificazione.

Il PAT diviene efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 7.

Sino a quando non è approvato il PTCP, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, 15 e 48 comma 4, le competenze della Provincia per l'approvazione dei PAT (sia con la procedura ordinaria prevista dall'art. 14, sia con la procedura concertata prevista dall'art. 15), sono esercitate dalla Regione secondo le modalità previste dall'art. 48, comma 4.

Dalla data di approvazione del PTCP ovvero dalla scadenza del termine previsto dall'art. 48, comma 4, la Provincia diviene l'Ente competente all'approvazione dei PAT.

I PAT e loro varianti approvati sono trasmessi alla Direzione Regionale Urbanistica ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 11/04, al fine di:

- verificare gli effetti dell'applicazione della legge urbanistica regionale;
- migliorare l'efficacia degli strumenti del governo del territorio;
- monitorare le modalità di applicazione delle direttive regionali;
- elaborare analisi relative allo stato della pianificazione nel territorio regionale;
- modificare gli atti di indirizzo emanati o predisporre ulteriori atti di indirizzo, circolari, istruzioni tecniche per coordinare la pianificazione provinciale e comunale.

Contestualmente alla trasmissione del PAT alla Regione viene consentito l'accesso ai quadri conoscitivi comunali.

Il PAT (comunale o intercomunale), può altresì avere contenuti in variante al PTCP o in variante al PTRC. Nel primo caso la disciplina è prevista dall'art. 23, comma 11, nel secondo è prevista dall'art. 25, comma 10.

Le varianti al PTRC e al PTCP contenute nei PAT, devono interessare aspetti di carattere meramente operativo o che non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale.

In tali casi il procedimento di adozione avviene con le medesime procedure previste dagli articoli 14, 15 e 16, mentre l'approvazione avviene:

- a) se il PAT è in variante al PTCP (art. 23, comma 11) con provvedimento del Consiglio Provinciale, trasmesso in Regione, che entro 60 gg deve esprimersi con atto di Giunta regionale (in mancanza l'approvazione avviene per silenzio assenso).
- b) se il PAT è in variante al PTRC (art. 25, comma 10), l'approvazione avviene con provvedimento della giunta regionale, subordinatamente all'acquisizione del parere della competente commissione consiliare.

6 - Rapporti tra il PTCP con i piani di settore e con i piani regionali.

Per quanto riguarda il coordinamento tra il PTCP e i piani regionali, tale coordinamento è garantito dalla Regione che, in sede di approvazione del piano provinciale, provvede a verificare la compatibilità con il PTRC, con i Piani d'Area e con i Piani Ambientali dei parchi (art. 9 L.R. n. 40/84), compresi quelli solo adottati, coordinando e assicurando anche la coerenza delle politiche territoriali delle Province con i contenuti del PTRC.

Per quanto attiene all'applicazione delle misure di salvaguardia vige il regime previsto dall'art. 29 della L.R. n. 11/04.

Il PTCP ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.R. n. 11/04, assume l'efficacia e la valenza di cui all'art. 57 del D.Lg.vo n. 112/98. L'applicazione di tale disposizione comporta un necessario coordinamento tra la normativa statale vigente sopravvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lg.vo n. 112/98. Non si ritiene in proposito assimilabile al concetto di "bellezze naturali" riportato dall'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il nuovo concetto di "paesaggio" introdotto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto tale disposizione statale, ha mutato il sistema della tutela delle bellezze naturali, prevedendo che *"la Regione disciplina i*

procedimenti di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo” (art. 145 del D.Lg.vo n. 42/2004).